

\*\*\*\*\*

## INFORMATIVA CONGEDO OBBLIGATORIO ANNO 2021

**Dal 1° gennaio 2021 è stato elevato a 10 giorni il periodo di congedo di paternità obbligatorio**, è stata confermata la possibilità di fruire di un'ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre ed è stata estesa la fruizione del congedo di paternità (sia obbligatorio che facoltativo) anche ai casi di morte perinatale. A riguardo l'INPS, con la Circolare n. 42 dell'11 marzo 2021, ha fornito alcuni chiarimenti sulla presentazione delle domande, comunicando che i soli soggetti tenuti a presentare l'istanza di congedo sono i lavoratori che ricevono l'indennità direttamente dall'INPS, **mentre, se questa è anticipata dal datore di lavoro, sarà sufficiente una comunicazione scritta al datore e non serve presentare domanda all'Istituto erogatore**

**CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER IL 2021** Per i figli nati/adottati/affidati nel 2021, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

- **un congedo obbligatorio** della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente, previo preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro sui giorni prescelti di astensione;
- un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

**Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita**, dall'ingresso in famiglia o dall'entrata in Italia del minore.

**NB Per i figli nati/affidati/adottati nel corso dell'anno 2020, anche se i 5 mesi successivi all'evento ricadono nei primi mesi del 2021, il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo obbligatorio nella misura di 7 giorni.**

A riguardo del computo dei giorni relativi ai suddetti congedi, l'INPS ha precisato che devono essere computate ed indennizzate esclusivamente le giornate lavorative.